

Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

Art. 12

(Criteri di valutazione)

1. I criteri di valutazione dei progetti presentati ai fini dell'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico sono i seguenti:

a) l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'articolo 21, posto a base di gara, con riferimento sia alla parte variabile sia a quella fissa;

b) gli interventi e gli investimenti di cui all'articolo 14 per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, finalizzati all'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti o all'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico, che conseguano un incremento dei valori previsti dal bando di gara;

c) gli interventi di miglioramento e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza di cui all'articolo 15, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, che prevedano di incrementare i livelli di tutela previsti dal bando di gara;

d) le misure di compensazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 16;

e) le modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;

f) l'attività di gestione dell'invaso con particolare riferimento ai seguenti elementi:

1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la funzionalità degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;

2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;

3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti anche

attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici interessati dalle derivazioni;

g) la disponibilità di risorse umane adeguate, organizzative e tecnologiche, idonee a garantire la continuità gestionale e la sicurezza del territorio e degli impianti, l'uso sostenibile dell'acqua e l'adempimento degli obblighi posti a carico del concessionario;

h) l'incremento dei livelli occupazionali e del trattamento economico del personale, nonché l'adozione di misure di sicurezza dei lavoratori ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

i) gli standard per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, assicurati dal possesso delle certificazioni ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

j) l'aumento di livelli occupazionali qualificati.

(2)

1 bis. Ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), è attribuito un valore da un minimo di 10 punti a un massimo di 25 punti e ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere e), g), h), i) e j), è attribuito un valore da un minimo di 2 punti a un massimo di 10 punti, per un totale di 100 punti.

(1)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 150, comma 1, L. R. 6/2021

2 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 8/2022